

n. [REDACTED]/2019 R.G.N.R.

n. [REDACTED]/2020 R.G. GIP



TRIBUNALE DI BARI

Sezione GIP/GUP

letta la richiesta di archiviazione e rilevato che la persona offesa ha presentato opposizione;

esaminati gli atti, sentita la difesa dell'opponente e sciolta la riserva formulata in udienza,

OSSERVA

Il PM ha chiesto l'archiviazione rispetto a un'ipotesi di usura c.d. pattizia asseritamente realizzata in danno di [REDACTED]. Come emerge dalla denuncia sporta in data 21.8.2019, quest'ultimo aveva sottoscritto il 27.11.2009 un contratto di mutuo fondiario – in qualità di mutuatario e con [REDACTED] in qualità di terza datrice di ipoteca e di fideiussore – con [REDACTED]. L'istituto di credito accordava al mutuatario un finanziamento per un importo di euro 110.000,00 da restituire in 288 rate, maggiorato di interessi nella misura del 2,40% annuo nominale, soggetto a variazione secondo le modalità indicate nel contratto stesso. A garanzia, il mutuatario concedeva alla banca di procedere all'iscrizione ipotecaria di primo grado, per un importo di euro 220.000,00 su un immobile sito in [REDACTED] (BA) identificato in catasto fabbricati al foglio [REDACTED], p.lla [REDACTED].

I pagamenti risultano regolari sino al 27/10/2012.

In data 11/10/2012 il mutuatario richiedeva la sospensione delle rate, a seguito di una cospicua perdita di reddito procurata da inabilità lavorativa certificata dagli enti preposti. Il 06/11/2012 [REDACTED] S.c.p.A. accoglieva tale richiesta e concedeva la sospensione sul mutuo (avente n. [REDACTED], già [REDACTED] S.p.A.) per un periodo di 12 mesi, indicando la ripresa del piano di ammortamento contestualmente all'addebito della rata del 27/11/2013. Contestualmente comunicava che gli interessi maturati durante il periodo di sospensione sarebbero stati regolati mediante pagamenti aggiuntivi rispetto alle 120 rate in scadenza e con pari periodicità, facendo salva la possibilità di riprendere i pagamenti in qualsiasi momento prima dello scadere del termine di sospensione.

Il 26/01/2015 l'istituto di credito invitava il mutuatario a regolare le rate scadute ed insolute dal 27/11/2013 al 27/11/2014 per un importo complessivo pari ad euro 7.945,96.

In data 14/11/2017 [REDACTED] S.c.p.A. notificava atto di precetto per un importo complessivo pari ad euro 100.021,83 cui seguiva, il 25/01/2018, un atto di pignoramento immobiliare sull'immobile oggetto di ipoteca a garanzia del finanziamento richiesto. La relativa procedura esecutiva era incardinata presso il Tribunale di Bari al n. [REDACTED] 2018.

L'11/05/2019 l'esecutato presentava reclamo al collegio ex art. 624 c.p.c. avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento esecutivo, che veniva tuttavia rigettato con ordinanza del 16.7.2019.

Esaurito ogni possibile rimedio civilistico, il ██████ sporgeva denuncia (di fatto contro ignoti, non essendo specificato il soggetto che aveva stipulato il contratto di mutuo¹) con atto depositato presso la Procura della Repubblica in sede il 21.8.2019 sostenendo che le condizioni economiche pattuite nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 27.11.2009 fossero inficiate da *usurarietà*.

A suffragio di tale assunto viene prodotto perizia (*rectius*: consulenza di parte) a firma del dr. Biagio Rosario Manna, il quale aveva analizzato il contratto suindicato al fine di 1) verificare il superamento del tasso soglia usura "ab origine"; 2) scrutinare (eventuali) *cause di nullità parziale o totale del contratto per violazione della normativa in materia bancaria; cioè prendendo in considerazione oneri, commissioni bancarie, remunerazioni e vantaggi richiesti ed ottenuti a qualsiasi titolo ad esclusione di quelli relativi ad imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito, il tutto basandosi su dati certi ed ufficiali forniti dal ██████ mediante corposa documentazione, che veniva allegata alla perizia.*

In estrema sintesi, il consulente:

- quantifica il "vero" TAEG nella misura del 3,1318% e non nel 2,9500, come indicato in contratto;

- ritiene il carattere usurario dei tassi praticati, in caso di estinzione anticipata o risoluzione anticipata. Ciò in quanto, nella prima ipotesi, pur non essendo prevista alcuna penale, l'effetto delle spese iniziali si ripercuote inevitabilmente sull'estinzione anticipata, nell'ipotesi in cui la parte mutuataria decida di estinguere il mutuo entro le prime 5 rate. Analogamente in caso di inadempienza, valutando cinque diverse ipotesi, il TAEG supererebbe abbondantemente il tasso-soglia.

Avviate le indagini preliminari, in data 16 settembre 2019 il PM nominava proprio consulente la prof.ssa ██████, dottore commercialista, al fine di rispondere al seguente quesito (cfr. ali. 1):

"Esaminati gli atti del procedimento penale, proceda il C.T. a verificare se nella fattispecie in oggetto e con riferimento ai tassi di interesse legale vigenti nei periodi interessati, siano stati applicati interessi usurari e in quale percentuale, ovvero altri vantaggi usurari. Accerti quant'altro utile a fini di giustizia".

La prof.ssa ██████ depositava il proprio elaborato scritto in data 20.1.2020, concludendo che *nella fattispecie in oggetto e con riferimento ai tassi di interesse legale vigenti nei periodi interessati, non sono stati applicati interessi usurari ovvero altri vantaggi usurari.*

L'affermazione si fonda su un computo del tasso effettivo globale (TEG) nella misura del 2,957% (pressoché analogo a quello risultante dal contratto), inferiore alla soglia del 4,875%, nonché di quello di mora nella misura del 3,90%, anch'esso inferiore a

¹ Nel ricorso si faceva presente che nessun rappresentante della banca mutuante era intervenuto per la firma; il notaio, nell'atto, dichiarava che la banca era domiciliata presso il suo studio. Soltanto in calce a una missiva del 23/11/2009, aventi ad oggetto il mutuo in oggetto, vi era una timbratura, con apposizione a penna di una firma illeggibile.

quello previsto per la categoria di riferimento dell'operazione "mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile", pari all'8,025%.

In ragione di tanto, il PM chiedeva in data 24.2.2020 l'archiviazione del procedimento, ritenendo che non fossero emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili o comunque per l'ulteriore sviluppo delle indagini preliminari.

Avverso tale determinazione è stata presentata opposizione dalla difesa del [REDACTED], nella quale sostanzialmente si ripropongono le argomentazioni dell'originaria denuncia e, sulla base di osservazioni del proprio CTP, si sollecitano nuovi accertamenti sugli specifici profili indicati da quest'ultimo (sussistenza di "usura pattizia" nell'ipotesi di estinzione anticipata o risoluzione anticipata).

Ritiene questo giudice che i temi indicati dalla difesa necessitino di approfondimento.

L'ipotesi prospettata è che il carattere usurario delle pattuizioni sia riferita non al TAEG in sé, ma allo svilupparsi dello stesso nelle specifiche ipotesi di estinzione anticipata e rimborso anticipato, cfr. pagg. 6 e 7 dell'atto di opposizione. "A monte" si colloca il diverso computo del TAEG, che secondo la prospettazione difensiva spiegherebbe i suoi effetti "matematici" proprio nei due casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale in precedenza citati.

Pertanto, il PM, attraverso un supplemento di consulenza, da affidarsi alla stessa prof.ssa [REDACTED] o ad altro esperto, dovrà:

- verificare quale sia l'esatto TAEG previsto in contratto, esplicando le ragioni del diverso computo;
- verificare se, nell'ipotesi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale per rimborso anticipato o risoluzione, il TAEG medesimo risulti computato in termini di "vantaggio usurario";
- ove ciò sia, identificare la persona fisica che concluse il contratto di mutuo nel 2009;

P.Q.M.

visti gli artt. 410 comma 3 e 409 comma 4 c.p.p., indica al Pubblico Ministero le ulteriori indagini specificate in premessa, fissando il termine di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza per il loro compimento.

Conferisce mandato alla cancelleria per tutti gli adempimenti di rito.

Bari, 7.4.2022

IL G.I.P.
(dr. Giuseppe Battista)

TRIBUNALE DI BARI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, il 7/4/22